

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
820/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 560/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 560/2017/E/EEL (di seguito: 560/2017/E/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 560/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29155 dell’11 settembre 2017), con la quale sono stati acquisiti anche ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella ulteriore documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, i seguenti elementi fattuali:
 - i. gli errori di programmazione registrati nella zona Centro-Sud (mediamente inferiori al 30%) sarebbero in larga misura ascrivibili alla significativa variabilità dei consumi di tre clienti industriali rilevanti connessi in media tensione, uno dei quali alimentato anche da un impianto di autoproduzione da fonte rinnovabile non programmabile; il verificarsi di interruzioni sia di breve che di lunga durata nella fornitura del servizio di distribuzione nel corso del 2015 e del 2016 avrebbe, inoltre, incrementato l’erraticità dei prelievi di due delle suddette unità di consumo;
 - ii. gli errori di programmazione registrati nella zona Centro-Nord (mediamente inferiori al 30%) deriverebbero, oltre che dai consumi difficilmente prevedibili di un cliente industriale energivoro connesso in alta tensione, anche dai prelievi di altri due clienti industriali connessi in media tensione, uno dei quali alimentato anche da un impianto cogenerativo. La Società ha altresì documentato un guasto al misuratore di un sito di prelievo che si è tradotto nell’invio di misure errate da parte

del distributore con conseguente ricaduta sulla sua attività di programmazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di singoli clienti energivori e autoproduttori;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, inizialmente prevista per il trattamento dei soli punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale), anche alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'Allegato B alla deliberazione 560/2017/E/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 560/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 560/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 560/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i

provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni